



MUNICIPALITÀ 7
Miano - Secondigliano - San Pietro a Patierno
Servizio Attività Tecniche

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 10 DEL 26 MARZO 2019

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo di divieto di sosta su entrambi i lati di via Giaime Pintor, tratto compreso da incrocio traversa privata Scippa ad ingresso, posto a valle, dell'autolavaggio Sirena, dal 01/04/2019 al 31/07/2019, per consentire l'esecuzione dei lavori di ammodernamento e potenziamento della ex ferrovia Alifana già Ente Autonomo Volturno.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- l'Ente Autonomo Volturno con nota 4405-NIRF del 21/02/2019 ha trasmesso al S.A.T. della 7^a Municipalità la richiesta di istituire divieto di sosta su entrambi i lati di via Giaime Pintor, tratto compreso da incrocio traversa privata Scippa ad ingresso, posto a valle, dell'autolavaggio Sirena, dal 01/04/2019 al 31/07/2019, per consentire l'esecuzione dei lavori di ammodernamento e potenziamento della ex ferrovia Alifana già Ente Autonomo Volturno;
- per garantire in sicurezza l'esecuzione dei lavori, di cui sopra, occorre modificare, temporaneamente, la circolazione veicolare nella zona;
- il dispositivo di traffico temporaneo, da attuarsi durante l'evento promosso è stato trasmesso, dal S.A.T. 7^a Municipalità alla Sicurezza e Mobilità Urbana- Conferenza Permanente dei Servizi il 22/03/2019 con nota PG/2019/270911 per acquisire il parere di competenza.

Visti

- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, *Nuovo Codice della Strada* e in particolare l'articolo 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 smi, *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;
- la Delibera di Giunta Comunale n.1205 del 15 dicembre 2011 con cui è stato approvato il *Disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali*.

Preso atto che

- con Verbale del 22/03/2019, a seguito di sopralluogo, il Servizio autonomo polizia locale- U.O. Secondigliano ha espresso parere favorevole all'istituzione di divieto di sosta su entrambi i lati di via Giaime Pintor, tratto compreso da incrocio traversa privata Scippa ad ingresso, posto a valle, dell'autolavaggio Sirena, dal 01/04/2019 al 31/07/2019, per consentire l'esecuzione dei lavori di ammodernamento e potenziamento della ex ferrovia Alifana già Ente Autonomo Volturno, a condizione che siano rispettate le normative vigenti in materia di traffico veicolare;
- con Verbale n.12 del 26 marzo 2019, la *Conferenza permanente dei servizi per l'organizzazione dei piani di traffico* ha discusso il dispositivo di traffico proposto esprimendo esito positivo per l'interdizione temporanea alla sosta.

Visto l'articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*.

Ritenuto per le motivazioni esposte, di dover attuare i provvedimenti in appresso indicati

ORDINA

- 1. di istituire** il divieto di sosta su entrambi i lati di via Giaime Pintor, tratto compreso da incrocio traversa privata Scippa ad ingresso, posto a valle, dell'autolavaggio Sirena, dal 01/04/2019 al 31/07/2019, per consentire l'esecuzione dei lavori di ammodernamento e potenziamento della ex ferrovia Alifana già Ente Autonomo Volturno.

Sono esclusi dal dispositivo del divieto di sosta temporaneo gli autoveicoli delle forze dell'ordine, di emergenza e di soccorso nell'espletamento delle attività di loro competenza e i veicoli muniti di contrassegno H.

L'Impresa esecutrice dei lavori dovrà provvedere all'installazione della relativa segnaletica e dei transennamenti/dissuasori necessari all'attuazione del dispositivo di traffico.
Sarà cura della medesima informare la cittadinanza, mediante apposizione di cartellonistica, dell'attuazione del provvedimento viabilistico, con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'inizio dei lavori.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di apposizione della relativa segnaletica e dei transennamenti/dissuasori necessari all'attuazione del dispositivo di traffico.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa o revocata.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Ai sensi dell'articolo 37 del Dlgs n.285/92 smi, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'articolo 74 del DPR n.495/92 smi.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli agenti della Forza Pubblica, previsti dall'articolo 12 del Dlgs n.285/92 smi, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è sottoscritta digitalmente dal dirigente ad interim
arch. Fabio Vittoria

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.